

Approvato il Decreto Aiuti bis

Approvato nel Consiglio dei Ministri n. 92 del 4 agosto 2022 il D.L. Aiuti Bis con **novità** che vanno dal **taglio delle bollette** agli interventi in materia di siccità, alla riduzione del **cuneo fiscale**, bonus **200 euro**, anticipo della rivalutazione delle pensioni e welfare aziendale.

Molte le novità, ma anche i potenziamenti di misure già lanciate, che riguardano **lavoratori, pensionati e consumatori**. Il Decreto Legge, dopo la pubblicazione, passerà poi alle camere con l'incognita sulla conversione tra scioglimento e nuove elezioni.

Misure generali anti-inflazione

È stato prorogato sino al **21 agosto** l'abbattimento di 25 centesimi delle **accise su carburanti**, mentre vengono confermate per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute ed anche la riduzione al 5% dell'aliquota iva sul gas e relativi oneri generali. Previste ulteriori misure sempre per agevolare nell'acquisto di energia i soggetti meno abbienti.

Viene inoltre sospesa, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Pensioni

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale **il conguaglio** per il calcolo della **perequazione** delle pensioni per l'anno 2021 è anticipato al **1° ottobre 2022**.

Inoltre viene previsto, per le **pensioni** di soggetti con **indennità inferiore ai 35.000 euro** annui, per l'ultimo trimestre 2022 l'incremento di una quota pari a **due punti percentuali** con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità.

L'incremento previsto non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Incremento esonero contributi c/dipendente

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) previsto nello 0,8%, è **incrementato di 1,2%** raggiungendo quindi i **due punti percentuali**. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, viene confermato che resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Aumento soglia di esenzione benefit

Viene previsto inoltre, solo per il periodo d'imposta 2022, una deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), rispetto alla soglia di esenzione per i beni e servizi ceduti ai dipendenti. La **soglia d'esenzione**, prevista normalmente in euro 258,23 verrà aumentata fino a raggiungere la soglia di **€ 600,00 annui**. Viene quindi previsto che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle **utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

Tale esenzione fiscale era già stata oggetto di modifica con un intervento finalizzato e diretto solo ai buoni carburante con ulteriore esenzione per € 200,00 ([DI n. 21/2022](#)) alla quale si va quindi ad aggiungere.

Bonus 200 euro

Viene ridefinito il perimetro di applicazione dell'**indennità una tantum** di cui agli [articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), facendovi rientrare tutti i lavoratori che hanno avuto accesso, prima dell'entrata in vigore del decreto, della decontribuzione (articolo 1, comma 121, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)) e andando a ricomprendere anche i lavoratori che durante tale periodo erano coperti da contribuzione figurativa. A tal fine verrà previsto una nuova erogazione, per i **lavoratori esclusi** nella mensilità di luglio 2022, nella mensilità di **ottobre 2022**. Il riconoscimento avverrà "previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato" in precedenza dell'indennità e di essere stato destinatario di eventi coperti figurativamente dall'INPS nel primo semestre dell'anno 2022. Inoltre l'INPS, a **domanda**, potrà erogare l'indennità una tantum ai lavoratori aventi diritto, laddove non erogata dai datori di lavoro.

Si integra inoltre lo stanziamento per i lavoratori autonomi che, nonostante già ricompresi nel precedente intervento, non avrebbero trovato capienza finanziaria.

Docenti esperti

I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva in tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili possono accedere alla qualifica di **docente esperto** e maturano il diritto ad un **assegno annuale** ad personam di importo pari a **€ 5.650,00** che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Tale qualifica non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento e viene fissato un tetto massimo di 8 mila unità per ciascuno degli anni 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036.

Inoltre per gli **insegnanti di ruolo** di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del **percorso formativo triennale** e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un **elemento retributivo una tantum di carattere accessorio**, stabilito

dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10% e non superiore al 20% del trattamento stipendiale in godimento.

Misure di finanziamento

Vengono inoltre previsti interventi di rispetto a particolari situazioni quali Ilva, Alitalia o legate alle aziende energivore.

Viene previsto che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia sia autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, ulteriori rispetto a quelli previsti ai precedenti periodi e sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 euro, addizionali" rispetto a quelli previsti.

Per le **imprese a forte consumo di energia elettrica** viene riconosciuto un **contributo straordinario** a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

Fonte: [Com. Stampa CdM 4 agosto 2022 n. 92](#)

Cordiali Saluti

San Giuliano Terme 5 agosto 2022